

PROVINCIA DI PADOVA

CLAUSOLE – TIPO

per l'attuazione del Protocollo di legalità del 17 settembre 2019

INDICE

TITOLO	CLAUSOLA	APPLICABILITA'
Clausole "Protocollo"	1 - A 1 - B 1 - C 1 - D	<i>a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi</i>
Elenco degli affidamenti	2	<i>applicabile ai soli contratti di lavori</i>
Clausola risolutiva espressa	3 - A 3 - B	<i>a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi</i>
Referente di cantiere	4	<i>ai soli contratti di lavori</i>
Comunicazione tentativi di estorsione	5 - A 5 - B	<i>ai soli contratti di lavori</i>
Divieto di subappalto	6 - A 6 - B 6 - C	<i>a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi</i>
Dichiarazioni del concorrente	7 - A 7 - B	<i>a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi</i>
Tracciabilità flussi finanziari	8	<i>a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi</i>

Clausole “Protocollo”
applicabile a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Documento	N° clausola	Contenuto clausola
Bando di gara/lettera d'invito	1 - A	➔ Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 17 settembre 2019, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito	1 - B	➔ Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/lettera d'invito, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 17 settembre 2019, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Contratto principale/capitolato	1 - C	➔ L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 17 settembre 2019, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Contratti subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”	1 - D	➔ Le parti si impegnano e si obbligano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 17 settembre 2019, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola “Elenco degli affidamenti”
applicabile ai soli contratti pubblici di lavori

Documento	N° clausola	Contenuto clausola
Contratto principale/ capitolato	2	<p>➔ L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, che intende coinvolgere in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili”, di cui all'Allegato 1, lett. A) del “Protocollo”:</p> <ul style="list-style-type: none">• trasporto di materiali a discarica;• trasporto e smaltimento rifiuti;• fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;• fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;• fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;• noli a freddo di macchinari;• fornitura di ferro lavorato;• fornitura con posa in opera e noli a caldo;• servizio di autotrasporto;• guardiania di cantiere;• fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggio di personale;• fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita. <p>➔ L'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante le successive variazioni al precitato elenco.</p>

Clausola risolutiva espressa
applicabile a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Documento	N° clausola	Contenuto clausola
Contratto principale/ capitolato	3 - A	<p>➔ Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, “comunicazioni e/o informazioni interdittive” di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.</p> <p>➔ L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. A) del “Protocollo di legalità” [<i>trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, forniture con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento di personale, fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.</i>], una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, “informazione interdittiva” di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.</p>

<p>Contratti subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo"</p>	<p>3 - B</p>	<p>➔ Il presente contratto di subappalto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto o del subcontratto, qualora dovesse essere comunicata dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, "informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico del subappaltatore/subcontraente, oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale a nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.</p>
--	--------------	--

Clausola “Referente di cantiere”
applicabile ai soli contratti pubblici di lavori

Documento	N° clausola	Contenuto clausola
Contratto principale/ capitolato	4	<ul style="list-style-type: none">➔ L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..➔ Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.➔ I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Clausola “Comunicazione tentativi di estorsione”
applicabile ai soli contratti pubblici di lavori

Documento	N° clausola	Contenuto clausola
Contratto principale/ capitolato	5 - A	<p>➔ L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.</p> <p>➔ L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.”</p>
Contratti subappalto e subcontratti di cui all' Allegato 1, lett. A) del “Protocollo”	5 - B	<p>➔ Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.</p>

Clausola divieto di subappalto
applicabile a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Documento	N° clausola	Contenuto clausola
Bando di gara/lettera d'invito	6 - A	<p>➔ Ai sensi dell'art. 2 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non autorizzerà l'appaltatore a stipulare contratto di subappalto a favore delle imprese partecipanti alla medesima gara e non risultate aggiudicatarie.</p>
Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito	6 - B	<p>➔ Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare la clausola del bando/lettera d'invito in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà l'appaltatore a stipulare contratto di subappalto a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di gara e non risultate aggiudicatarie.</p>
Contratto principale/ capitolato	6 - C	<p>➔ La stazione appaltante non autorizzerà l'appaltatore a stipulare contratto di subappalto a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di gara e non risultate aggiudicatarie.</p>

Dichiarazioni del concorrente
applicabile a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Documento	N° clausola	Contenuto clausola
Dichiarazioni sostitutive	7 - A	➔ Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale i fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
	7 - B	➔ la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 .p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola “Tracciabilità flussi finanziari”
applicabile a tutti i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

Documento	N° clausola	Contenuto clausola
Contratto principale	8	<p>Art. ...- “TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI”</p> <p>Con la sottoscrizione del presente contratto, l'<i>Appaltatore</i> assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.</p> <p>In particolare l'<i>Appaltatore</i> si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.; b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto; c) a trasmettere alla Provincia i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in esse della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010; d) ad informare contestualmente la Provincia e l'Ufficio territoriale del Governo di Padova qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010; e) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. <p>Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, la <i>Provincia</i>, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è:</p> <p>La Provincia e l'<i>Appaltatore</i> si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero nel degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.</p>

MONITORAGGIO PREVENTIVO AI FINI ANTIMAFIA
Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di legalità del 17 settembre 2019

Obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto	Tipologia informazione	Frequenza	Ufficio competente
Obbligo di informare il Prefetto della pubblicazione del bando di gara (ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2001 e s.m.i.) nel caso di opere pubbliche di importo “pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.	Pubblicazione del bando di gara	tempestivamente	Gare e contratti
Obbligo di comunicare alla Prefettura, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ex art. 99, comma 2-bis, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n. 193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del precitato decreto legislativo, i dati di cui all'Allegato 1, lett. B) per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none"> ♣ appalti di lavori di importo uguale o superiore a Euro 5.548.000,00=; ♣ appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a Euro 221.000,00=; ♣ sub-contratti anche sotto la soglia di Euro 150.000,00=, afferenti le cd. attività “sensibili” (elencati nell'Allegato 1, lett. A) del Protocollo di legalità, di qualunque importo; ♣ tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale, di qualunque importo. 	Vedi Allegato 1, lett. B) del Protocollo di legalità	tempestivamente	Gare e contratti relativamente all'aggiudicatario Settori relativamente ai subappaltatori e subcontraenti